



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente
Settore laboratorio**

Via Lidorno, 1 – 38123 Trento

T +39 0461 493001

F +39 0461 493003

pec labor.appa@pec.provincia.tn.it

@ slc.appa@provincia.tn.it

web www.appa.provincia.tn.it



CAPITOLATO SPECIALE

Servizio di verifica programmata del corretto funzionamento e manutenzione delle cappe chimiche di aspirazione e degli armadi di sicurezza dei laboratori dell'Agencia provinciale per la protezione dell'ambiente

Codice CIG: 8077498238

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	3
Art. 3 – Attrezzatura oggetto dell'appalto.....	3
Art. 4 – Periodicità della Manutenzione.....	3
Art. 5 – Manutenzione programmata delle cappe chimiche.....	4
Art. 6 – Manutenzione programmata degli armadi di sicurezza.....	5
Art. 7 – Materiale di consumo e interventi straordinari.....	6
Art. 8 – Documentazione correlata alla manutenzione.....	6
Art. 9 – Personale autorizzato.....	6
Art. 10 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	6
Art. 11 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	7
Art. 12 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	7
Art. 13 – Documenti che fanno parte del contratto.....	8
Art. 14 – Durata del contratto.....	8
Art. 15 – Importo del contratto.....	8
Art. 16 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	8
Art. 17 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	9
Art. 18 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	9
Art. 19 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	9
Art. 20 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	9
Art. 21 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	10
Art. 22 – Vicende soggettive dell'appaltatore.....	10
Art. 23 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	10
Art. 24 – Subappalto.....	11
Art. 25 – Tutela dei lavoratori.....	12
Art. 26 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto.....	12
Art. 27 – Sicurezza.....	12
Art. 28 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	12
Art. 29 – Garanzia definitiva.....	13
Art. 30 – Obblighi assicurativi.....	13
Art. 31 – Risoluzione del contratto.....	13
Art. 32 – Recesso.....	14
Art. 33 – Definizione delle controversie.....	14
Art. 34 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	14
Art. 35 - Obblighi in materia di legalità.....	15
Art. 36 – Spese contrattuali.....	15
Art. 37 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	15
Art. 38 – Disposizioni anticorruzione.....	15
Art. 39 – Norma di chiusura.....	16
INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016.....	17

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di verifica programmata del corretto funzionamento e manutenzione delle cappe chimiche di aspirazione e degli armadi di sicurezza (di seguito anche attrezzature) installati presso i laboratori dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso la struttura del Settore Laboratorio sito in via Lidorno n. 1 a Trento e presso il Laboratorio di Idrobiologia del Forte San Nicolò in Viale Rovereto n. 146 a Riva del Garda (TN).
2. L'appalto dovrà essere espletato secondo le modalità meglio specificate negli articoli che seguono ed in ottemperanza alle leggi e le normative vigenti.

Art. 3 – Attrezzatura oggetto dell'appalto

1. La manutenzione ordinaria ha per oggetto le seguenti attrezzature:
 - n. 91 cappe chimiche di aspirazione Gloria Artec Srl;
 - n. 1 cappa biologica Telstar Cytostar;
 - n. 27 armadi di sicurezza Chemisafe.
2. Le cappe chimiche di aspirazione e gli armadi di sicurezza sono così suddivisi presso i due laboratori:
 - Settore Laboratorio di Trento:
 - n. 91 cappe chimiche aspiranti ad espulsione totale (di cui 4 con test di contenimento con gas SF6 EN 14175);
 - n. 1 cappa biologica classe 2 B con test SF6;
 - n. 12 armadi marca Chemisafe FIRE mod. 120 easy;
 - n. 11 armadi marca Chemisafe FIRE mod. 60 easy;
 - n. 2 armadi marca Chemisafe Safetybox AB 700GS.
 - Laboratorio di Idrobiologia del Forte San Nicolò Riva del Garda
 - n. 1 cappa chimica aspirante ad espulsione totale;
 - n. 1 armadio marca Chemisafe Safetybox AB 700 GS;
 - n. 1 armadio marca Chemisafe Polisafe 4 "V" 4 cassette cod. CS104PP

Art. 4 – Periodicità della Manutenzione

1. La manutenzione di cui al presente capitolato nel primo anno dovrà essere svolta su:
 - n. 91 cappe chimiche aspiranti ad espulsione totale
 - n. 1 cappa biologica classe 2 B con test SF6
 - n. 12 armadi marca Chemisafe FIRE mod. 120 easy;
 - n. 11 armadi marca Chemisafe FIRE mod. 60 easy;
 - n. 3 armadi marca Chemisafe Safetybox AB 700GS;
 - n. 1 armadio marca Chemisafe Polisafe 4 "V" 4 cassette cod. CS104PP.
2. La manutenzione del secondo anno dovrà essere svolta su:
 - n. 91 cappe chimiche aspiranti ad espulsione totale
 - n. 1 cappa biologica classe 2 B con test SF6
 - n. per 4 cappe chimiche test di contenimento con gas SF6 EN 14175
 - n. 12 armadi marca Chemisafe FIRE mod. 120 easy;
 - n. 11 armadi marca Chemisafe FIRE mod. 60 easy;
 - n. 3 armadi marca Chemisafe Safetybox AB 700GS.
 - n. 1 armadio marca Chemisafe Polisafe 4 "V" 4 cassette cod. CS104PP

Art. 5 – Manutenzione programmata delle cappe chimiche

1. Verifica del corretto funzionamento secondo normativa tecnica vigente (UNI EN 14175- 1-2-3-4-5-6; UNI/TS11710 del 2018; manuale UNICHIM 192/3 edizione 2009; e successivi aggiornamenti e/o revisioni) e manutenzione programmata da effettuarsi presso il Laboratorio di Via Lidorno 1 a Trento è la seguente:

1. CONTROLLO N. 90 CAPPE CHIMICHE ASPIRANTI AD ESPULSIONE TOTALE

a) manutenzione e controllo meccanico delle cappe chimiche

- verifica, registrazione, pulizia e lubrificazione delle guide verticali di scorrimento vetro saliscendi frontale;
- verifica integrità funi di sostegno saliscendi;

b) controllo velocità di aspirazione a 9 punti di misura sul fronte cappa a saliscendi aperto 500 mm FACE VELOCITY in accordo alla Norma UNI EN 14175-3

- controllo della velocità di aspirazione con l'utilizzo di anemometri a filo caldo con certificato di taratura;
- strumentazione corrispondente alle specifiche della norma UNI EN 14175;
- strumentazione di produzione TSI e certificazione TSI;
- range: 0-30 m/s
precisione +/-0,015 m/s
risoluzione 0,01 m/s
tempo di risposta: 200 msec.

Come previsto dalla Norma il controllo dovrà essere eseguito in misura di 9 punti sull'apertura di lavoro sul fronte saliscendi e misurazione per almeno 30 sec. per ogni punto.

c) controllo disturbi ambientali flussi aria ROOM AIR VELOCITY TEST

- controllo dei disturbi ambientali con l'utilizzo di strumentazione di controllo certificata e corrispondente alle specifiche della norma UNI EN 14175;
- utilizzo di anemometro a filo caldo e generatori di fumi filiformi;
- la velocità dell'aria in ambiente non potrà superare 0,20 m/s nel perimetro frontale della cappa.

2. CONTROLLO N. 1 CAPPA BIOLOGICA CLASSE 2 B CON TEST SF6

a) test da eseguire:

- controlli previsti come da indicazioni del produttore;
- verifica funzionamento allarmi;
- controllo efficienza filtri;
- controllo con contaparticelle e misura della distribuzione delle particelle con rapporto relativo ai valori di 0,5 e 5 um sui filtri HEPA;
- misure di velocità di flusso laminare e di barriera;

3. CONTROLLO N. 4 CAPPE CHIMICHE: TEST DI CONTENIMENTO CON GAS SF6 UNI EN 14175 (da effettuarsi solo al secondo anno di manutenzione)

a) manutenzione e controllo meccanico delle cappe chimiche:

- verifica, registrazione, pulizia e lubrificazione delle guide verticali di scorrimento vetro saliscendi frontale;
- verifica integrità funi di sostegno saliscendi;

b) test con gas tracciante SF 6 diluito al 10% in azoto:

- test di verifica con gas tracciante tipo INNER PLANE;
- gas SF6 10 (+/-1) % diluito in azoto;
- portata miscela 2 lt/min.

La misura dovrà essere eseguita con analizzatore di gas all'infrarosso ed i segnali dovranno essere registrati e interfacciati a computer.

La strumentazione di controllo flusso gas dovrà rispondere alla norma UNI EN 14175 e con certificazione di convalida.

Dovranno essere eseguiti almeno 6 test sulla superficie frontale del saliscendi in aree equidistanti.

2. Verifica del corretto funzionamento secondo normativa tecnica vigente (UNI EN 14175- 1-2-3-4-5-6; UNI/TS11710 del 2018; manuale UNICHIM 192/3 edizione 2009; e successivi aggiornamenti e/o revisioni) e manutenzione ordinaria da effettuarsi presso il Laboratorio di idrobiologia del Forte San Nicolò – Viale Rovereto n. 146 a Riva del Garda (TN) è la seguente:

1. CONTROLLO N. 1 CAPPА CHIMICA ASPIRANTE AD ESPULSIONE TOTALE

a) manutenzione e controllo meccanico della cappa chimica

- verifica, registrazione, pulizia e lubrificazione delle guide verticali di scorrimento vetro saliscendi frontale;
- verifica integrità funi di sostegno saliscendi;

b) controllo velocità di aspirazione a 9 punti di misura sul fronte cappa a saliscendi aperto 500 mm FACE VELOCITY in accordo alla Norma UNI EN 14175-3

- controllo della velocità di aspirazione con l'utilizzo di anemometri a filo caldo con certificato di taratura;
- strumentazione corrispondente alle specifiche della norma UNI EN 14175;
- strumentazione di produzione TSI e certificazione TSI;
- range: 0-30 m/s
precisione +/-0,015 m/s
risoluzione 0,01 m/s
tempo di risposta: 200 msec.

Come previsto dalla Norma il controllo dovrà essere eseguito in misura di 9 punti sull'apertura di lavoro sul fronte saliscendi e misurazione per almeno 30 sec. per ogni punto.

c) controllo disturbi ambientali flussi aria ROOM AIR VELOCITY TEST

- controllo dei disturbi ambientali con l'utilizzo di strumentazione di controllo certificata e corrispondente alle specifiche della norma UNI EN 14175;
- utilizzo di anemometro a filo caldo e generatori di fumi filiformi;
- la velocità dell'aria in ambiente non potrà superare 0,20 m/s nel perimetro frontale della cappa.

3. Al termine delle attività di manutenzione, su ogni arredo dovrà essere applicata una etichetta adesiva riportante n. di test report; serial number della cappa; mese esecuzione test.

Art. 6 – Manutenzione programmata degli armadi di sicurezza

1. Verifica del corretto funzionamento secondo normativa tecnica vigente (secondo UNI EN 14470-1 e successivi aggiornamenti e/o revisioni) e manutenzione programmata da effettuarsi presso i Laboratori di Via Lidorno e di Riva del Garda comprende i seguenti interventi minimi:
 - a) verifica dei simboli di pericolo per accertarne la conformità e completezza;
 - b) controllo serrature per accertare il corretto funzionamento;
 - c) controllo delle guarnizioni di tenuta (FIRE)
 - d) verifica della valvole di presa e scarico aria per accertare se sono sporche (FIRE);
 - e) controllo del tubo di ventilazione per accertare eventuali danni;
 - f) corretto funzionamento dell'elettroaspiratore;
 - g) verifica del meccanismo di chiusura =>sgancio della termocoppia=>controllo velocità chiusura sportelli (FIRE);
 - h) controllo dell'allacciamento a massa;
 - i) oliatura o ingrassaggio delle cerniere;

2. Al termine delle attività di manutenzione, su ogni arredo dovrà essere applicata una etichetta adesiva riportante n. di test report; serial number dell'armadio; mese esecuzione test.

Art. 7 – Materiale di consumo e interventi straordinari

1. Il materiale di consumo ovvero il materiale normalmente utilizzato per la verifica del corretto funzionamento delle cappe di aspirazione e degli armadi di sicurezza (ad es. oli, liquidi, minuteria) è incluso nel corrispettivo di cui all'art. 15.
2. Eventuali ricambi (guarnizioni, serrature, filtri, ecc.) e interventi straordinari che si rendessero necessari non sono inclusi nel presente servizio. L'Appaltatore dovrà segnalare alla stazione appaltante la necessità di intervento quantificandone il costo. La stazione appaltante provvederà all'approvvigionamento e all'affidamento della fornitura con le modalità previste in materia di contratti pubblici. In caso di ordine diretto all'Appaltatore lo stesso provvederà ad effettuare l'intervento con le modalità specificate nell'ordinativo.

Art. 8 – Documentazione correlata alla manutenzione

1. A conclusione di ciascuna manutenzione annuale l'appaltatore dovrà rilasciare i seguenti documenti, preferibilmente in formato elettronico:
 - a) una relazione finale illustrante la globalità delle eventuali anomalie riscontrate;
 - b) i certificati univoci numerati per ogni arredo verificato richiamante la matricola assegnata, l'ubicazione dello stesso (numero stanza); l'esito di ogni test svolto, i risultati ottenuti e le eventuali anomalie riscontrate, completo di fotografia dell'arredo.
 - c) Rilascio del verbale di controllo/collaudato.

Art. 9 – Personale autorizzato

1. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante prima dell'effettivo impiego, l'elenco del personale autorizzato all'effettuazione degli interventi, specificando nominativo, qualifica e recapito telefonico.
2. Durante le attività effettuate presso i due Laboratori il personale dell'appaltatore deve essere dotato di cartellino di riconoscimento e preferibilmente di abbigliamento identificativo.

Art. 10 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. L'appaltatore dovrà assolvere agli oneri ed obblighi per:
 - i controlli e le prove che, a seguito di inottemperanza, vengono fatti svolgere direttamente dalla stazione appaltante;
 - l'occorrente manodopera, gli strumenti ed apparecchi di controllo e quanto altro necessario per eseguire verifiche e prove preliminari o in corso di gestione per le attività manutentive.

Art. 11 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a concordare le date per l'effettuazione delle manutenzioni.

Art. 12 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*;
 - b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"*;
 - c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
 - d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
 - f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
 - g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
 - h) le norme del codice civile;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
4. Tutte le attività connesse alla manutenzione programmata delle cappe chimiche

dovranno essere eseguite, oltre che secondo le prescrizioni del presente Capitolato, anche secondo le buone regole dell'arte. Nello svolgimento delle attività l'appaltatore deve attenersi a quanto definito dalla normativa vigente.

Art. 13 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto;
 - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore;
 - a.4) il DUVRI
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 14 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dalla data del verbale di consegna del servizio e ha durata di anni 2 (due).
2. La manutenzione del primo anno dovrà essere effettuata entro il mese di novembre 2019, le seguenti entro l'anno dalla precedente.
3. Le date per effettuare le manutenzioni dovranno essere concordate rispettivamente con i referenti tecnici del Settore Laboratorio di Trento e del laboratorio di idrobiologia del Forte San Nicolò di Riva del Garda.
4. Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto può essere rinnovato per pari periodo, ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.
5. In considerazione della facoltà di rinnovo di cui al precedente comma 5, l'importo a base d'asta deve intendersi riferito all'intera durata possibile del contratto (2 anni effettivi e 2 anni di proroga). In caso di proroga si procederà alla manutenzione delle cappe e degli armadi con le stesse modalità previste all'art. 4.
6. La facoltà di rinnovo del contratto deve essere esercitata dalla stazione appaltante a mezzo pec almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo contrattuale.
7. In assenza dell'esercizio della facoltà di rinnovo il contratto d'appalto scade di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
8. Nel caso di esercizio della facoltà di rinnovo, alla scadenza del termine finale del contratto d'appalto rinnovato, lo stesso scade di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

Art. 15 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 16 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 17 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dell'attrezzatura rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 18 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 19 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 20 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore al completamento di ciascuna manutenzione annuale, fatto salvo quanto previsto all'art. 28, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato. A tale fine l'appaltatore è tenuto a presentare a mezzo pec all'indirizzo appa@pec.provincia.tn.it al termine di ciascuna manutenzione annuale la documentazione di cui all'articolo 8 comma 1. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione.
3. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'accertamento della regolare esecuzione del servizio previo ricevimento della documentazione fiscale.
4. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
5. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto

contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.

Art. 21 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. Il personale incaricato della stazione appaltante potrà in qualsiasi momento accertare l'efficienza del servizio ed effettuare tutte le verifiche ed i controlli che riterrà opportuni o necessari agli impianti e locali annessi, che pertanto dovranno essere sempre accessibili anche in assenza del personale dell'appaltatore.
3. A tale scopo, l'appaltatore è obbligato ad osservare tutte le indicazioni ed i suggerimenti che i responsabili della stazione appaltante riterranno utili adottare e prescrivere in funzione dell'ottimizzazione del servizio e della buona conservazione del proprio patrimonio impiantistico.
4. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
5. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 22 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 23 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 24 – Subappalto

1. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
 - a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
 - b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
 - c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
 - d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
3. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
4. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
5. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione

affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 25 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore ha la più ampia responsabilità sia in caso di infortuni, al personale addetto ai lavori o a terzi, sia in caso di danno diretto a persone o cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione dei servizi di manutenzione e che possano essere imputati all'esecuzione delle attività previste dal presente contratto.

Art. 26 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 27 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
4. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. nonché quelle previste dal DUVRI e indicate nel verbale coordinamento.

Art. 28 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 29 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 31 comma 2 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, in considerazione delle modalità di pagamento applicate che prevedono la liquidazione in un'unica soluzione delle prestazioni svolte nel periodo di riferimento in seguito ad autorizzazione all'emissione della fattura da parte della stazione appaltante.

Art. 30 – Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Art. 31 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
 - d) subappalto non autorizzato;
 - e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 27 del presente capitolato;
 - f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 25, comma 5, del presente capitolato;
 - h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - i) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - j) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - k) inosservanza degli obblighi di condotta di cui all'art. 43.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 32 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 33 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 34 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di Trento (...), identificato con il CIG (riportato nel presente capitolato).
3. Assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di Trento (...)."
4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
6. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti

dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) riportato nel presente capitolato.

Art. 35 - Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 36 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 37 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 38 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014 - ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) - e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di

- Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
 4. L'appaltatore dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
 5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
 6. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, dell'allora Piano provinciale di prevenzione della corruzione 2016-2018, da riferirsi alla corrispondente disposizione del Piano provinciale di prevenzione della corruzione ora vigente, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
 7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 39 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.

Preposto al trattamento è il Dirigente *pro tempore* dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente; i dati di contatto sono: P.zza Vittoria, 5 – 38122 Trento, tel. +39 0461 497701, fax +39 0461 497759, e-mail appa@provincia.tn.it, pec. appa@pec.provincia.tn.it. Il Preposto è anche il **soggetto designato per il riscontro** all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD) sono: via Giusti n. 40, 38122 – Trento, fax 0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE")

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati

- sono raccolti presso l'Interessato (Lei medesimo);
- sono eventualmente raccolti presso il portale www.acquistinretepa.it se presenti;
- provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico: CCIAA

2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI PRESSO TERZI)

I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:

- Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni)
- Solo nel caso di controllo a campione sulle dichiarazioni sostitutive inviate da Lei medesimo relative alle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari)

3. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le **finalità del trattamento** (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa **base giuridica** (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):

- per l'**esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o all'**esecuzione di misure precontrattuali** adottate su richiesta dello stesso (art. 6, par. 1, lett. b), del Regolamento) e, in particolare per la gestione della contabilità e dei rapporti con i fornitori, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.P. 11 settembre 1995, n. 11.
- per adempimento di un **obbligo legale** cui è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c), del Regolamento) e, in particolare quanto previsto dalla L.P. 30 maggio 2014, n. 4, "Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5";

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di concludere il contratto.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

4. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi / con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati **Responsabili del trattamento** ex art. 28 del Regolamento. L'elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile presso i nostri uffici siti in P.zza Vittoria, 5 – 38122 Trento.

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

I Suoi dati non saranno comunicati.

I Suoi dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) saranno diffusi ai sensi e per gli effetti delle seguente norma: L.P. 30 maggio 2014, n. 4, "Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5".

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, in relazione al raggiungimento delle finalità del trattamento, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel "massimario di scarto", o in eventuali norme di legge o di regolamento, è di 10 anni per i dati diversi da quelli compresi nelle "particolari categorie", dalla raccolta dei dati stessi.

Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per **finalità compatibili** con quelle sopra indicate, ovvero per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

1. chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
 - a) qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
 - b) se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.